

Uno strumento contro il nero

di Michele Tiraboschi

Dopo aver accompagnato, con circolari settoriali, il rilancio dei buoni lavoro della Legge Biagi in agricoltura, nel terziario e nel lavoro domestico, Inps e Ministero del lavoro hanno avviato una campagna di informazione per contribuire al definitivo decollo dell'istituto. Centrale, in questa strategia comunicativa, è la recente circolare Inps n. 88/2009, che fornisce un quadro unitario del lavoro occasionale di tipo accessorio a seguito delle rilevanti modifiche normative degli ultimi mesi.

Forte dell'incoraggiante risultato del primo anno di vera sperimentazione (oltre 850 mila buoni venduti dall'agosto 2008, pari a oltre 35 posizioni lavorative emerse) l'art. 7-ter della l. n. 33/2009 ha ulteriormente ampliato il raggio di operatività dell'art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 inserendo ulteriori attività (fiere), tipologie di prestatori (casalinghe e casintegrati) e committenti (anche "pubblici" per manifestazioni sportive, culturali e lavori di emergenza). Come chiarisce ora la circolare, si deve pur sempre trattare di attività lavo-

rativa di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili cioè a forme contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Rimangono, dunque, nell'ambito delle mere prestazioni di lavoro, identificate esclusivamente in funzione del loro contenuto valore economico (5 mila euro) e regolate dal legislatore con la sola finalità di assicurare tutele previdenziali e assicurative minime in chiave di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.

Di particolare importanza, in questa prospettiva, è la precisazione, secondo cui il ricorso ai voucher è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione. Come già anticipato nella circolare Inps sul lavoro domestico (n. 44/2009), la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall'art. 70 debbano essere svolte direttamente a favore dell'u-

tilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, le novità introdotte interessano gli studenti, le casalinghe, i pensionati e i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Resta inteso peraltro che, salvo il caso del lavoro agricolo, il ricorso ai buoni lavoro è ammesso per qualunque tipologia di prestatore, compresi gli occupati, compatibilmente con il contratto di lavoro in essere. Per i dipendenti pubblici, in particolare, la circolare precisa che trova applicazione l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che prevede la richiesta di autorizzazione alla amministrazione di appartenenza. Sono esclusi unicamente i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Un punto critico toccato dalla circolare è quello relativo alla definizione di casalinga con riferimento alle attività agricole di carattere stagionale. Recependo le indicazioni contenute nell'avviso comune in materia di lavoro e previdenza in agricoltura del 26 giugno scorso, l'Inps precisa che dovrà intendersi per casalinga quel soggetto che – al di là dell'accezione di genere – non abbia prestato lavoro subordinato in agricoltura nell'anno in corso e in quello precedente.

La circolare conferma infine che, in via sperimentale e per il solo anno 2009, i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in tutti i set-

tori produttivi. In questi casi il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è di 3 mila euro per anno solare. Limite di gran lunga inferiore rispetto a quello di 5 mila euro per anno solare e per singolo committente stabilito, in via generale, ai fini della individuazione delle prestazioni occasionali.

Michele Tiraboschi
tiraboschi@unimore.it

* Il presente articolo è pubblicato anche in *Il Sole 24 Ore*, 10 luglio 2009.